

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2665

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

IARIA, FEDE, TRAVERSI

Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

Presentata il 16 ottobre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge mira ad aggiornare l'attuale disciplina dell'esercizio professionale del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (servizi di taxi e di noleggio con conducente), oggi caratterizzata da una normativa frammentata e da competenze eccessivamente parcellizzate a livello comunale, apportando modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

L'intervento si propone di favorire un sistema più efficiente, competitivo e coerente con i principi di libera concorrenza e libertà di impresa, garantendo nel contempo il diritto dei cittadini alla mobilità sancito dall'articolo 16 della Costituzione.

La presente proposta di legge, composta da due articoli, trasferisce alle regioni la competenza regolamentare in materia di rilascio e gestione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente

(articolo 1, comma 1, lettera b)), introducendo un modello regolatorio di livello regionale, fondato su linee guida nazionali, volto ad assicurare l'uniformità, la semplificazione e la riduzione dei conflitti tra gli operatori.

Sono, inoltre, previste:

a) l'introduzione del tassametro fiscale per il servizio di taxi, al fine di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità delle corse (articolo 1, comma 1, lettera h));

b) la previsione di un obbligo di formazione e aggiornamento periodico per i conducenti, con specifici moduli sulla sicurezza, sull'assistenza ai passeggeri con disabilità e sulla conoscenza di almeno una lingua straniera (articolo 1, comma 1, lettera e));

c) la definizione di ambiti territoriali sovracomunali per il servizio di taxi, al fine di migliorare l'equilibrio tra la domanda e l'offerta del servizio (articolo 1, comma 1, lettera *d*))

d) l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un

sistema di monitoraggio della domanda di trasporto pubblico non di linea (articolo 1, comma 1, lettera *i*));

e) la previsione di un piano regionale di transizione ecologica per la progressiva sostituzione dei mezzi più inquinanti (articolo 2, comma 3).

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La sede operativa del vettore e le rimesse devono essere situate nel territorio della regione che ha rilasciato l'autorizzazione »;

b) all'articolo 4:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio del servizio di taxi, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1. Gli enti locali possono disciplinarle a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati a livello di comprensorio, per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza del servizio. Le regioni disciplinano l'esercizio del servizio di noleggio con conducente tramite regolamenti, stabilendo:

a) il numero e il tipo di veicoli e natanti da adibire al servizio;

b) le modalità per lo svolgimento del servizio;

c) i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione »;

2) il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 5, comma 1, lettera d), le parole: « e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente » sono soppresse;

d) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 5-bis. — *(Accesso nel territorio di altre regioni e istituzione di nuovi ambiti*

territoriali) – 1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è valida nell'intero territorio regionale e lo svolgimento del servizio è consentito in tutti i comuni della regione. Il servizio può avere inizio o concludersi anche al di fuori del territorio della regione che ha rilasciato l'autorizzazione qualora la destinazione sia una infrastruttura di trasporto ferroviario, marittimo o aereo. Ai veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente è consentito il libero accesso nelle zone a traffico limitato di tutti i comuni compresi nel territorio regionale e ai medesimi veicoli sono concesse le stesse facilitazioni previste per il trasporto pubblico locale.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire un equilibrio tra l'offerta e la domanda di servizio, di ridurre le aree non coperte dal servizio medesimo e di migliorare l'efficienza complessiva del sistema di trasporto pubblico non di linea, le regioni, sentite le province e le città metropolitane interessate, sulla base dei dati concernenti la domanda di mobilità, i flussi di traffico e le esigenze di trasporto nell'ambito provinciale e metropolitano, da aggiornare ogni due anni, stabiliscono nuovi ambiti territoriali per l'esercizio del servizio di taxi consentendo di prestare l'attività anche al di fuori del territorio del comune che ha rilasciato la licenza. I comuni interessati sottoscrivono accordi tra gli enti locali interessati ai fini dell'esercizio del servizio di taxi negli ambiti territoriali di cui al primo periodo, entro tre mesi dalla loro approvazione »;

e) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché la conoscenza dei principi riguardanti la sicurezza stradale, l'assistenza ai clienti con disabilità e le regole di primo soccorso e di almeno una lingua straniera. Per il mantenimento dell'iscrizione nel ruolo, i conducenti sono tenuti alla frequenza di corsi di formazione nelle materie di cui al presente comma ogni cinque anni »;

f) all'articolo 8:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, alle persone fisiche che abbiano la proprietà o la disponibilità in *leasing* o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo o natante, che possono gestirla in forma singola o associata. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata dalle amministrazioni regionali, con le modalità di cui al primo periodo »;

2) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di cumulo di autorizzazioni in numero superiore a due, è obbligatorio l'impiego di almeno un conducente aggiuntivo, socio o dipendente, per ciascuna autorizzazione dopo la seconda. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di lavoro stipulato nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore »;

3) al comma 3, le parole: « del comune » sono sostituite dalle seguenti: « della regione »;

g) all'articolo 12, comma 5, le parole: « del comune » sono sostituite dalle seguenti: « della regione »;

h) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. – (*Tassametro fiscale*) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi sono tenuti a emettere una ricevuta fiscale per ciascun servizio effettuato. Tale ricevuta è generata tramite un tassametro fiscale omologato e conforme alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il tassametro fiscale registra e documenta in tempo reale il corrispettivo da pagare, indicando:

a) il numero di licenza del taxi;

b) la data e l'orario di inizio e fine servizio;

c) l'importo totale dovuto dall'utente;

d) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata, ove prevista, ovvero l'esenzione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Il tassametro fiscale è collegato a un sistema di memorizzazione e trasmissione dei dati che consente all'Agenzia delle entrate di monitorare le operazioni in modalità telematica. I dati memorizzati sono trasmessi ogni giorno all'Agenzia delle entrate, garantendo la protezione dei dati personali dell'utente.

3. In caso di malfunzionamento del tassametro fiscale, il conducente è tenuto a fornire all'utente una ricevuta fiscale cartacea, in cui sono annotate le informazioni di cui al comma 1. La riparazione o la sostituzione del tassametro fiscale è effettuata entro settantadue ore dal malfunzionamento, secondo quanto stabilito dal decreto di cui al medesimo comma 1, secondo periodo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità attuative e operative per il funzionamento del tassametro fiscale e la gestione dei dati raccolti.

5. La quota di maggiore gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo è destinata all'ulteriore finanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 »;

i) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14-bis. – (*Monitoraggio della domanda e dell'offerta del servizio di trasporto pubblico non di linea*) – 1. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incre-

mento della domanda del servizio di trasporto pubblico non di linea, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un sistema di monitoraggio centralizzato per la raccolta e l'analisi dei dati sulla domanda e sull'offerta del servizio, compresi i tempi di attesa degli utenti e il numero di richieste di servizio inevase, al fine di supportare il rilascio programmato di un numero adeguato di licenze per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le specifiche tecniche di attuazione e le modalità per la raccolta e il monitoraggio dei dati da pubblicare in formato aperto ».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate dai comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge sono equiparate alle autorizzazioni rilasciate dalla regione in cui è compreso il comune che ha rilasciato l'autorizzazione medesima.

2. Entro dodici mesi data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a conformare i propri regolamenti alle disposizioni della medesima legge.

3. Le regioni adottano un piano pluriennale di progressiva sostituzione dei veicoli più inquinanti mediante l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni compresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO₂.



19PDL0166020